



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:

Dott. Antonio MATANO Presidente

Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere rel.

Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato
in Cancelleria il giorno 30/12/20, iscritta al n. 326/20 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 09/09/2021

d a

INPS-SCCI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore
rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessandro MINEO giusta procura
generale alle liti, elett.te dom.to c/o Avv.ra Distrettuale INPS.

RICORRENTE APPELLANTE

c o n t r o

ZITO VALERIA, rappresentata e difesa dall'Avv.to Carlo
SPAZZINI di Brescia, domiciliatario giusta delega in atti.

RESISTENTE APPELLATA

In punto: appello a sentenza n. 389/20 del 07/10/20 del Tribunale di
Brescia.

Conclusioni:

Del ricorrente appellante:

OGGETTO:

Altre controversie in
materia di assistenza
obbligatoria



Come da ricorso

Della resistente appellata:

Come da memoria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.389/2019, pubblicata in data 2 dicembre 2020, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto l'opposizione proposta dall'avv.Zito Valeria (iscritta nell'anno 2011, all'Ordine degli Avvocati, ma non alla Cassa Forense, per il mancato raggiungimento dei minimi di fatturato), avverso l'avviso di addebito con il quale l'Inps le aveva intimato il pagamento della somma € 755,79, a titolo di contributi obbligatori dovuti alla Gestione separata con riferimento al suddetto anno 2011, accertando l'intervenuta decadenza dell'Inps dalla relativa iscrizione a ruolo e per l'effetto annullando l'avviso di addebito opposto e condannando l'Inps al pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale, in via preliminare, ha escluso che l'eccezione di prescrizione del credito, sollevata dall'avvocato, fosse fondata, rilevando che la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2011 e dalla quale emergeva la produzione di redditi da lavoro autonomo da parte dell'avv.Zito, era stata presentata in data 26 settembre 2012, laddove l'avviso bonario con cui l'Inps aveva comunicato all'avvocato l'obbligo contributivo oggetto di giudizio, avente certamente efficacia interruttiva della prescrizione, era stato ricevuto dalla Zito in data 1 settembre



2017 e dunque anteriormente alla maturazione del termine quinquennale di prescrizione.

Al contrario, il giudice ha accolto l'eccezione di decadenza dell'Inps dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art.25 del d.lgs.46/1999, rilevando, da un lato, che la relativa doglianza configurava un'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. (che la Zito aveva introdotto tempestivamente, nel termine perentorio di legge di 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo); e, dall'altro lato, che il termine entro il quale l'Inps, ai sensi del cit.art.25, aveva l'onere di iscrivere a ruolo la propria pretesa contributiva, decorreva dalla notifica dell'avviso di addebito e non dalla sua emissione o dall'emissione di altri atti prodromici.

Poiché nella specie l'iscrizione a ruolo del credito nei confronti della Zito era avvenuta l'1 settembre 2017, l'Inps avrebbe dovuto notificare l'avviso di addebito entro il 31 dicembre 2018, e non il successivo 23 gennaio 2019, come avvenuto nella specie, per cui l'ente previdenziale doveva ritenersi decaduto dalla facoltà di procedere con la riscossione coattiva del credito.

Contro la decisione, l'INPS ha proposto appello, articolando vari motivi di censura e ribadendo la sussistenza dell'obbligo dell'avv.Zito di iscriversi alla gestione separata.

Ha chiesto pertanto l'integrale riforma della decisione appellata, con rigetto dell'opposizione proposta dall'avv.Zito.



Quest'ultima si è costituita tempestivamente nel presente giudizio e ha resistito al gravame, chiedendo la conferma della decisione.

A sua volta, ha proposto appello incidentale, sostenendo, sotto un primo profilo, l'inammissibilità dell'appello con riferimento al capo che aveva accolto l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., e, sotto altro profilo, impugnando il capo della decisione che aveva respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito.

L'udienza di discussione si è svolta mediante scambio e deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art.221, comma 4, del D.L. 34/2020, conv. in L.77/2020, in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, e all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo comunicato alle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dell'Inps merita parziale accoglimento, nei termini di cui sotto, laddove l'appello incidentale in materia di prescrizione va invece respinto.

Per quel che qui rileva, l'avv.Zito nell'anno 2011 era iscritta all'Albo degli avvocati, ma non anche alla Cassa forense avendo conseguito un reddito inferiore alla soglia minima oltre la quale, all'epoca, scattava l'obbligo contributivo presso la Cassa.

L'Inps, a seguito di una verifica, constatato che



l'avv.Zito aveva comunque percepito redditi professionali, ha proceduto alla sua iscrizione alla Gestione Separata, ai sensi dell'art.2, comma 26, della l.335/1995.

Ha informato l'avv.Zito di questa iscrizione con comunicazione ricevuta dalla professionista in data 1 settembre 2017, diffidandola al pagamento dell'importo complessivo di € 718,32, di cui € 419,77 a titolo di contributi ed € 298,55 a titolo di sanzioni.

A questo atto ha poi fatto seguito l'avviso di addebito oggetto di giudizio, notificato all'avv.Zito in data 21 gennaio 2019.

E' infine pacifico che l'avv.Zito nella dichiarazione dei redditi riguardante l'anno 2011, e presentata il 26 settembre 2012, non ha compilato il quadro RR, ossia il quadro relativo alla denuncia all'Inps dei redditi da sottoporre a contribuzione, ove va indicato l'imponibile contributivo e l'importo dei contributi dovuti e autoliquidati.

.....

Ciò chiarito per quanto attiene ai fatti, in via preliminare, va rilevata l'inammissibilità dell'impugnazione dell'Inps nella parte in cui contesta le statuizioni del giudice di primo grado in materia di annullamento dell'avviso di addebito opposto dall'avv.Zito, per il vizio formale della decadenza dal diritto di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art.25 del d.lgs.n.46/1999.

In materia è senz'altro fondata la relativa eccezione



sollevata dall'avv.Zito, secondo cui le sentenze pronunciate su domande qualificate di opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., non sono impugnabili con l'appello, ma soltanto con ricorso per cassazione.

Nel caso in esame, come detto, il giudice di primo grado, ritenendo fondata la difesa della Zito e qualificando espressamente la relativa domanda quale opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.617 c.p.c., ha annullato l'avviso di addebito oggetto di giudizio.

L'Inps, ai punti n.6, n.7 e n.8 dell'atto di appello, ha censurato queste statuizioni, sostenendo non essersi maturata alcuna decadenza (avendo rilievo l'emissione dell'avviso di addebito e non la sua notifica, come affermato dal giudice di primo grado, ed essendo comunque il termine decadenziale inapplicabile nella specie).

Ebbene, l'impugnazione, sotto questo profilo, deve dichiararsi inammissibile, in virtù del combinato disposto degli artt.617 e 618 c.p.c., secondo cui non sono impugnabili con l'appello le sentenze pronunciate in materia di opposizione agli atti esecutivi.

Circa l'interpretazione di queste disposizioni la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che quando vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il



diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e termini dell'appello con riguardo all'opposizione ex art. 615 c.p.c. o anche all'opposizione ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi (cfr. tra le varie, Cass.n.12583/2913 e n.13203/2010).

Occorre rilevare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. n.46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro; b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una



opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovvero sia nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto, per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).

Ciò si ricava sia dalla formulazione del cit.art. 24, comma 6, del d.lgs.n.46 del 1999, secondo cui *"il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva è regolato dall'art. 442 c.p.c. e segg."*, sia dall'art. 29, comma 2, del medesimo d.lgs. n.46 del 1999, il quale prevedendo che alle entrate indicate nel comma 1, cioè, tra l'altro, quelle non tributarie, *non* si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1, e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie, consente, appunto, l'eseribilità delle opposizioni regolate sia dall'art. 615 c.p.c., sia dall'art. 617 c.p.c., relative alla regolarità formale del titolo esecutivo.

Quindi, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi, il debitore ben può proporre anche l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito.

Quando poi con il medesimo atto siano proposte entrambe le opposizioni, ex art.617 ed ex art.615 c.p.c., o anche l'opposizione nel merito ai sensi dell'art.24, comma 4, del



d.lgs.46/1999, all'opponente per l'opposizione agli atti esecutivi è precluso il rimedio dell'appello, e quest'ultimo rimedio è invece certamente esperibile con riferimento alla pronuncia resa (o omessa) in ordine all'opposizione nel merito, diretta ad accertare la fondatezza della pretesa dell'ente.

Questi principi valgono anche qualora si contesti la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado, quale opposizione agli atti esecutivi, nel senso che l'unico rimedio esperibile nel caso di opposizione agli atti esecutivi, una volta che la relativa domanda stata qualificata come tale dal giudicante, ancorché erroneamente ed indipendentemente dalla sua effettiva natura, resta sempre e soltanto il ricorso per cassazione, operando il c.d. principio dell'apparenza (cfr.Cass.9868/2021).

Tali essendo i principi, è indubbio che le statuizioni del Tribunale laddove hanno pronunciato in materia di decadenza dell'Inps dal diritto di iscrivere a ruolo il credito oggetto dell'avviso di addebito opposto dall'avv.Zito, qualificando la relativa domanda quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., non potevano essere impugnate in questa sede, essendo impugnabili soltanto con ricorso per cassazione.

L'appello in punto va dichiarato inammissibile, con la conseguenza che l'annullamento dell'avviso di addebito per il suddetto vizio formale, non può più essere messo in discussione.

.....



Sennonché, è però vero, come sostiene l'Inps, che ciò non impediva al giudice di primo grado l'esame della pretesa creditoria nel merito e neppure impedisce di proporre la relativa censura con l'appello.

Anche in questo caso l'orientamento della giurisprudenza è consolidato nell'affermare che ove siano proposte contestualmente opposizioni di diversa natura ai sensi dell'art.615 e dell'art.617 c.p.c., e siano stati decisi solo i motivi qualificati o qualificabili come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.617 c.p.c., vanno riproposte mediante appello e non con il ricorso per cassazione i motivi qualificabili come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.615 c.p.c. (cfr.Cass.14637/2020).

A questo punto, non resta che esaminare gli altri motivi del gravame principale, nonché quelli dell'appello incidentale, attenendo tutti al merito della pretesa dell'Inps e quindi alle domande proposte ex art.24, comma 4, del d.lgs.46/1999 ed ex art.615 c.p.c..

Partendo dal primo motivo proposto dall'Inps, l'ente contesta la decisione proprio laddove, dopo aver rilevato l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e del relativo titolo esecutivo (avviso di addebito), non ha comunque vagliato il merito.

Il motivo è fondato.

Ed invero, l'accertamento dell'invalidità meramente



formale degli avvisi di addebito, non comporta, come correttamente rilevato dall'ente previdenziale, l'automatica infondatezza nel merito della pretesa creditoria dell'ente previdenziale, essendo venuto meno soltanto il titolo esecutivo che l'Inps per legge può emettere direttamente (attraverso il sistema dell'iscrizione a ruolo e della successiva emissione dell'avviso di addebito), ed essendo tenuto il giudice a vagliare comunque il merito della pretesa contributiva, in ordine al quale non potrà che provvedere con sentenza (sentenza che, nel caso di condanna, diviene il nuovo titolo esecutivo, del tutto valido ed efficace, che l'ente previdenziale ben può azionare, senza che sussista la preclusione di cui all'art.24 del d.lgs.46/99, operando quest'ultima unicamente con riferimento al sistema dell'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali).

Secondo consolidato principio giurisprudenziale, la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale non esonera appunto il giudice dell'opposizione avverso la cartella esattoriale (cui va equiparato l'avviso di addebito) dall'esaminare il merito della pretesa creditoria (v. Cass. 18262/17; Cass. 12333/15), e, ovviamente, dallo statuire al riguardo con sentenza, la quale non soffre alcuna limitazione del tipo di quelle di cui al cit.art.24 del d.lgs.46/99.

In sostanza l'accertata invalidità del titolo esecutivo per vizi formali comporta che l'Inps non possa più azionarli, ma non impedisce l'esame nel merito della pretesa creditoria dell'Inps,



pretesa quest'ultima che l'ente previdenziale fa valere resistendo all'opposizione dell'ingiunto e chiedendone il rigetto, con conferma del titolo esecutivo, non essendo neppure necessario che la condanna dell'opponente al pagamento delle somme oggetto dell'avviso di addebito venga proposta espressamente o, addirittura, nelle forme delle domanda riconvenzionale.

Il giudice di primo grado, dunque, nonostante l'accertata invalidità formale dell'avviso di addebito opposto dall'avv.Zito ed il suo conseguente annullamento, avrebbe dovuto in ogni caso vagliare il merito della pretesa dell'Inps e pronunciare in punto (per la verità il Tribunale in parte l'ha fatto, accertando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'avv.Zito, anche se poi non ha tratto da questo accertamento le conclusioni in materia di fondatezza del credito contributivo dell'Inps e di condanna della Zito al suo pagamento).

.....

Venendo alla fondatezza del credito azionato dall'Inps, non vi è contestazione tra le parti sulla sussistenza dell'obbligo dell'avv.Zito di iscriversi alla gestione separata per quanto attiene ai redditi percepiti per l'esercizio dell'attività professionale prestata nell'anno 2011, non avendo detti redditi superato la soglia limite oltre la quale scattava, all'epoca, l'obbligo di pagamento dei contributi alla Cassa forense.

Le parti contendono invece sull'estinzione, o meno, del credito previdenziale per prescrizione (pacificamente



quinquennale).

L'avv.Zito, con l'appello incidentale si duole che il giudice di primo grado abbia negato detta prescrizione e sostiene che la data di decorrenza del termine prescrizionale dovrebbe farsi coincidere con quella della scadenza dei termini di legge per la presentazione della dichiarazione dei redditi e non con quella, valorizzata dal Tribunale, della presentazione in concreto di quest'ultima dichiarazione.

L'Inps, dal canto suo, difende la tesi del giudice di primo grado e comunque insiste nel sostenere che nella specie il decorso della prescrizione sarebbe rimasto sospeso ai sensi dell'art.2941, n.8, c.c., avendo l'avv.Zito dolosamente occultato il proprio debito contributivo.

Per quanto le difese dell'avv.Zito debbano condividersi in diritto, in materia di individuazione del termine di decorrenza del termine prescrizionale, le stesse non possono tuttavia portare ad una pronuncia ad ella favorevole, essendo fondate le allegazioni dell'Inps in materia di sospensione del decorso del termine di prescrizione.

Sotto il primo profilo e in linea generale, occorre considerare che il termine di prescrizione dei contributi in esame, decorre non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del professionista (come ritenuto da un primo orientamento giurisprudenziale, cui inizialmente aveva aderito anche questa Corte territoriale), bensì



dalla data in cui il versamento dei contributi all'INPS doveva essere effettuato, costituendo la circostanza che a quella data non fosse ancora stata presentata la dichiarazione dei redditi, un ostacolo di mero fatto all'esercizio del diritto (così ha stabilito il nuovo orientamento giurisprudenziale che può ormai dirsi consolidato e rispetto al quale non vi è ragione di discostarsi – cfr. Cass. 27950/18, 6677/19, 19403/19, 1828/20, 2011/20 -).

Sulla base di questo principio, sempre in tesi, il compiersi del termine prescrizionale dovrebbe dunque valutarsi nella specie, considerando quale dies a quo quello del 9 luglio 2012 (termine fissato dalla legge per la presentazione della dichiarazione dei redditi), e tenendo altresì conto che i documenti prodotti dall'INPS dimostrano che la prima richiesta di pagamento dei contributi relativi all'anno 2011, è stata formulata dall'ente previdenziale soltanto il 1° settembre 2017.

Senonché, come anticipato, ogni questione in tema è superata dalla fondatezza delle difese dell'ente in ordine alla sospensione del termine di prescrizione sino alla suddetta diffida, primo atto in cui l'Inps ha dato conto di aver conosciuto dei redditi da attività libero-professionale percepiti nell'anno 2011 dall'avv.Zito e non dichiarati nel quadro RR della dichiarazione dei redditi di riferimento.

Questa Corte in argomento ha già avuto modo di osservare che la mancata compilazione del quadro RR può configurare in astratto un doloso occultamento del debito, posto



che la legge prescrive l'obbligo della compilazione del quadro RR appositamente in funzione di autodenuncia o, meglio, di autoliquidazione dei contributi e che quindi il professionista che si sottragga all'adempimento dell'obbligo di compilazione effettivamente intende occultare agli enti previdenziali il proprio debito contributivo. Invero, la legge (art. 10 D.Lgs. 241/1997) prevede che i soggetti iscritti all'INPS «*devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi*». Si tratta di un obbligo funzionale al sistema di autoliquidazione, di modo che l'obbligo di compilazione del quadro RR costituisce lo strumento che la legge ha previsto per consentire all'INPS di conoscere dell'esistenza del debito contributivo. Può dunque affermarsi che la violazione dell'obbligo legale di effettuare l'autoliquidazione dei contributi mediante la compilazione del quadro RR configura un mendacio, tenuto anche conto degli interessi di carattere pubblicistico perseguiti attraverso la previsione di quell'obbligo.

Ciò non toglie che bisogna verificare in concreto se la violazione dell'obbligo di autoliquidazione possa integrare il dolo per mendacio ai sensi dell'art. 2941, n. 8, cod. civ..

In particolare, a tal fine occorre accertare se la violazione dell'obbligo è stata posta in essere intenzionalmente con la coscienza che dalla sua violazione poteva derivare la legittima convinzione dell'INPS circa l'insussistenza di obblighi contributivi.



Questa Corte territoriale ritiene che nel caso dell'avv. Zito, a questo quesito debba essere data risposta positiva. Invero, anche se la questione circa l'assoggettamento alla contribuzione poteva essere controversa (ed effettivamente lo era, ma soltanto nella giurisprudenza di merito, posto che le prime pronunce di legittimità da subito hanno bocciato la tesi dei professionisti), è chiaro che il professionista non denunciando di dovere i contributi all'INPS, aveva la piena consapevolezza di far sorgere nell'INPS la legittima convinzione dell'inesistenza dell'obbligazione contributiva (non avendoli appunto inseriti nel quadro RR della dichiarazione dei redditi a ciò dedicato).

Insomma, il professionista, seppure aveva motivo di ritenere controverso l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, ben poteva procedere comunque all'autoliquidazione e nel contempo contestare la sussistenza dell'obbligo cautelandosi con un pagamento con riserva di ripetizione. Scegliendo invece di occultare il proprio debito nella speranza di eludere i controlli e di evitare così il pagamento, ha posto in essere un mendacio dolosamente volto a nascondere il proprio debito.

In proposito, è opportuno sottolineare che la Corte di Cassazione (Cass. 19240/13) ha avuto modo di chiarire che ai fini della sussistenza del dolo previsto dall'art. 2941, n. 8, cod. civ. non è necessario il manifestarsi di una condotta connotata da raggi, quale quella prevista in sede di annullamento del contratto ex art. 1439 cod. civ., trattandosi di due ipotesi diverse:



«La disciplina del dolo come causa di annullamento del contratto è espressione dell'esigenza di protezione della libera determinazione della volontà negoziale delle parti, in quanto la condotta ingannatoria influenza la rappresentazione della realtà in funzione di un assetto di interessi che la voluntas legis lascia alla libera determinazione dei contraenti e quindi la protezione del soggetto verso il quale è diretta la condotta decipiente, in tanto viene assicurata, in quanto quest'ultima si sia estrinsecata in una positiva immutazione del vero, dovendo la controparte negoziale sopperire con una propria condotta diligente di analisi dei presupposti negoziali alla mancata enunciazione di circostanze che, secondo la normalità dei rapporti giuridici, potrebbero incidere sulla validità o sulla efficacia del contratto (richiamando qui il concetto del *dolus bonus*).

La regolazione degli effetti del dolo come causa di sospensione della prescrizione, **nel caso di obbligo legale a rendere una specifica dichiarazione**, è invece connotata dalla maggior latitudine che può assumere la condotta fraudolenta della parte, **tale che essa può essere integrata dal solo mendacio**: ciò al fine di garantire non solo la libera determinazione della volontà negoziale ma **anche la tutela di quegli ulteriori interessi - di carattere pubblicistico - che la previsione di espressa dichiarazione mira a conseguire»**.

Ora, nonostante la diversità della fattispecie esaminata dalla sentenza della Corte di Cassazione (si trattava della



mancata ottemperanza da parte dell'alienante di edifici all'obbligo ex lege L. 47/85 di dichiarare nell'atto di compravendita gli estremi della concessione edilizia o della concessione in sanatoria), i principi ivi affermati risultano applicabili anche al caso di specie, considerato che anche qui sussiste uno **specifico obbligo legale** di dichiarare all'INPS mediante la compilazione del quadro RR, i contributi dovuti e anche qui tale obbligo è posto a tutela di **interessi di carattere pubblicistico**.

Risulta allora chiaro che al fine di escludere il dolo come causa di sospensione della prescrizione, non rileva che l'INPS abbia potuto comunque accertare l'omissione contributiva. Ammettere che a fronte della violazione dell'obbligo legale di dichiarare i contributi dovuti, la prescrizione non sia sospesa, non solo determina uno svuotamento di efficacia della previsione di quell'obbligo, ma comporta anche costringere l'INPS a svolgere sollecitamente per **ogni soggetto** tenuto al pagamento del contributo che **non** compili il quadro RR, una serie di accertamenti (in particolare, incrocio dei dati con quelli delle casse di previdenza gestite da altri enti e con l'iscrizione alle singole gestioni INPS, onde verificare se il soggetto risultava già iscritto ad altra cassa), ossia a compiere proprio quelle attività di indagine che la previsione dell'obbligo legale di compilazione del quadro RR intende escludere (cfr. in termini la recente di **Cass.n.6677/2019**).



Vero è (è opportuno ribadirlo ancora una volta), che nella fattispecie vengono in rilievo interessi di carattere pubblicistico che non possono non incidere sull'ampiezza che può assumere la condotta decipiente e che inducono ad affermare che anche nella presente fattispecie il dolo ex 2941, n. 8, cod. civ. è riscontrabile anche nel caso di semplice mendacio, in quanto serbato su dati che, **per legge**, devono essere dichiarati all'INPS.

Tale conclusione appare ancor più condivisibile considerato il mutamento della giurisprudenza di legittimità intervenuto un punto decorrenza della prescrizione: infatti, stabilire che la prescrizione comincia a decorrere già dal momento in cui scadono i termini per la dichiarazione dei redditi, indipendentemente dalla data di effettiva presentazione, e per di più escludere la sospensione della prescrizione in caso di mancata compilazione del quadro RR, appare una soluzione non equilibrata, che non tiene adeguato conto degli interessi perseguiti dal legislatore con la previsione dell'obbligo di compilare il quadro RR.

Alla luce delle considerazioni sino a qui esposte, l'eccezione di prescrizione non è fondata: infatti, anche individuando il *dies a quo* nel 9 luglio 2012, la prescrizione non si è verificata per effetto della sospensione del termine durata sino all'esito delle verifiche effettuate dall'INPS (momento che, in mancanza di contestazione, può individuarsi, come già detto, nella comunicazione inviata all'avv. Zito l'1 settembre 2017).



La prescrizione quinquennale è stata pertanto utilmente interrotta dalla notifica dell'avviso di addebito qui opposto.

Ne deriva che la sentenza va parzialmente riformata e va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'avv.Zito, nei termini di cui si è appena detto.

.....

Esclusa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, non vi sono altre contestazioni circa il merito della pretesa contributiva dell'Inps.

Per quanto attiene alle sanzioni civili e alle relative questioni sollevate dall'avv.Zito in primo grado e rimaste assorbite dalla statuizione del Tribunale a lei favorevole, si osserva che l'operato dell'INPS, che ha applicato il regime sanzionatorio di cui all'art. 116, co. 8, lett. b), L. 388/2000, ossia la fattispecie della c.d. evasione, non merita censure.

Nello specifico in ordine alla consapevolezza e volontà dell'avv.Zito di non adempiere il debito contributivo, valgono le considerazioni esposte al precedente punto di motivazione in materia di sospensione della prescrizione, con riferimento al "doloso" occultamento del debito da parte della professionista (avendone omesso la denuncia e l'autoliquidazione).

In conclusione, tirando le fila del discorso, una volta esclusa la prescrizione del credito previdenziale per cui è causa (per contributi e sanzioni), quest'ultimo deve ritenersi sussistente.



L'avv.Zito va dunque condannata al pagamento in favore dell'Inps delle somme esposte nell'avviso di addebito annullato, a titolo di contributi e di sanzioni.

.....

La reciproca soccombenza delle parti, l'obiettivo complessità delle questioni trattate e il contrasto della giurisprudenza di legittimità per quanto attiene al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ricorrendo motivi analoghi a quelli gravi ed eccezionali previsti dall'art. 92 cpv. c.p.c., interpretato in conformità a Costituzione (cfr. Corte Cost. 77/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, potendo queste ultime rivenirsi anche in situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, dovendo estendersi, in simmetria, l'ipotesi prevista dalla disposizione censurata dell'assoluta novità della questione - che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza - anche ad altre analoghe situazioni, appunto, di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a "gravi ed eccezionali ragioni").



PQM

Riforma parzialmente la sentenza n.389/2020 del Tribunale di Brescia e accerta la sussistenza dell'obbligo contributivo di Zito Valeria oggetto di giudizio e, per l'effetto, condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'Inps della somma di € 755,79;

accoglie parzialmente l'appello incidentale e dichiara inammissibile l'impugnazione in materia di decadenza dell'Inps dall'iscrizione a ruolo;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Brescia, 9 settembre 2021

Il Consigliere Est.

(dott.ssa Giuseppina Finazzi)

Il Presidente

(dott.Antonio Matano)

